

Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con il relativo regolamento (UE) 2020/878 di modifica

Data revisione: 04/07/2025 | Data di emissione: 12/05/2016 | Versione 2.0

1 SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificativo del prodotto

Forma del prodotto	Sostanza
Nome del prodotto	Diluyente
N. CAS	7732-18-5
Formula	H ₂ O
N. di riferimento del prodotto	145388

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Uso della sostanza/miscela Reagenti di laboratorio.

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

1.3. Dettagli del fornitore della scheda dati di sicurezza

Società

Asuragen, Inc.

2150 Woodward St. Suite 100

Austin, TX 78744

Stati Uniti

Tel.: +1 512-681-5200

USA, numero verde +1 877-777-1874

E-mail: support@asuragen.com

Indirizzo web: www.asuragen.com

1.4. Numero di telefono per le emergenze

Numero per le emergenze Tel.: +1 512-681-5200 US, Numero verde: +1 877-777-1874

2 SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Non classificata

2.2. Elementi delle etichette

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Nessuna etichettatura applicabile

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione L'esposizione può aggravare condizioni preesistenti agli occhi, alla pelle o alle vie respiratorie. Il prodotto usato può subire una contaminazione biologica. Seguire tutti i protocolli istituzionali relativi al potenziale rilascio di patogeni.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII

La sostanza/miscela non contiene sostanze a una concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso, presenti nell'elenco definito in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1 del regolamento REACH in quanto aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino, o identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino, in conformità dei criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel regolamento della Commissione (UE) 2018/605.

3 SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Nome Diluente
N. CAS 7732-18-5

Nome	Identificativo del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Acqua	(n. CAS) 7732-18-5 (n. EC) 231-791-2	>99,9	Non classificata

3.2. Miscele

Non applicabile

4 SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generali Non sono necessarie misure di primo soccorso per questo prodotto. In caso di malessere, consultare un medico. Se il prodotto presenta una contaminazione biologica, seguire tutti i protocolli istituzionali relativi al rilascio potenziale di agenti patogeni.

Misure di pronto soccorso in seguito a inalazione Non necessarie.

Misure di pronto soccorso in seguito a contatto con la pelle Non necessarie.

Misure di pronto soccorso in seguito a contatto oculare Non necessarie.

Misure di pronto soccorso in seguito a ingestione Non necessarie. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti Non sono previsti in condizioni di normale utilizzo.

Sintomi/effetti in seguito a inalazione Non sono previsti in condizioni di normale utilizzo.

Sintomi/effetti in seguito a contatto con la pelle Non sono previsti in condizioni di normale utilizzo.

Sintomi/effetti in seguito a contatto oculare Non sono previsti in condizioni di normale utilizzo.

Sintomi/effetti in seguito a ingestione L'ingestione non dovrebbe essere nociva.

Sintomi cronici Non sono previsti in condizioni di normale utilizzo.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti particolari

Non necessarie.

5 SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi estinguenti idonei Utilizzare mezzi estinguenti idonei in presenza di un incendio circostante.
Mezzi di estinzione non idonei Nessuno noto.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo di incendio Non infiammabile.
Pericolo di esplosione Il prodotto non è esplosivo.
Reattività Il prodotto è stabile.
Prodotti di combustione pericolosi Assenti.

5.3. Consigli per i vigili del fuoco

Misure antincendio precauzionali Prestare attenzione nel domare incendi di origine chimica.
Istruzioni antincendio Adottare le misure antincendio appropriate in presenza di incendio circostante.
Protezione durante l'incendio Non accedere all'area dell'incendio senza indossare la corretta attrezzatura di protezione, compreso l'apparecchio respiratorio.

6 SEZIONE 6: MISURE PER IL RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Misure generali Se il prodotto presenta una contaminazione biologica, seguire tutti i protocolli istituzionali relativi al rilascio potenziale di agenti patogeni.

6.1.1. Per il personale non di emergenza

Dispositivi di protezione Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.
Procedure di emergenza Far evacuare il personale non indispensabile.

6.1.2. Per i soccorritori

Dispositivi di protezione Dotare la squadra di bonifica della protezione adeguata.
Procedure di emergenza All'arrivo sulla scena, è previsto che un primo soccorritore riconosca la presenza di merci pericolose, protegga se stesso e le persone intorno, metta in sicurezza l'area e chieda l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni lo consentano. Ventilare l'area.

6.2. Precauzioni ambientali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Per il contenimento Assorbire e/o contenere lo sversamento con materiale inerte, quindi collocare in contenitore idoneo.
Metodi per la bonifica Pulire immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere gli sversamenti con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un

contenitore adatto per lo smaltimento. In seguito a una fuoriuscita, contattare le autorità competenti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per il controllo dell'esposizione e la protezione personale, e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

7 SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura

Precauzioni per una manipolazione sicura Prima di mangiare, bere o fumare e quando si lascia il luogo di lavoro, lavare le mani e le altre aree esposte con acqua e sapone neutro. Se il prodotto presenta una contaminazione biologica, seguire tutti i protocolli istituzionali relativi al rilascio potenziale di agenti patogeni.

Misure di igiene Maneggiare secondo le buone procedure di igiene e sicurezza a livello industriale.

7.2. Condizioni per un immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche Rispettare le normative applicabili.

Condizioni di immagazzinamento Conservare in conformità dei sistemi nazionali applicabili sulle classi di immagazzinamento. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Materiali incompatibili Nessuno noto.

7.3. Utilizzi finali specifici

Solo a scopo di ricerca. Non previsto per l'uso in procedure diagnostiche.

8 SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

8.1. Parametri di controllo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici appropriati Non necessarie.

Dispositivi di protezione individuale Non necessaria in condizioni di normale utilizzo. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità del regolamento (UE) 2016/425, delle norme CEN e dopo consultazione con il fornitore dei dispositivi di protezione.

Materiali per indumenti protettivi Non applicabile.

Protezione per le mani Non necessaria in condizioni di normale utilizzo.

Protezione per gli occhi Non necessaria in condizioni di normale utilizzo.

Protezione per la pelle e il corpo Non necessaria in condizioni di normale utilizzo.

Protezione respiratoria Non necessaria in condizioni di normale utilizzo.

9 SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Stato fisico	Liquido
Colore, aspetto	Liquido trasparente e incolore.
Odore	Inodore.

Soglia di odore	Nessun dato disponibile
pH	~ 7
Soluzione pH	100%
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile
Punto di fusione	0 °C (32 °F)
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	100 °C (212 °F)
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità	Nessun dato disponibile
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20 °C	Nessun dato disponibile
Densità relativa	1 (acqua = 1)
Densità	1 g/ml
Solubilità	Solubile in acqua.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Nessun dato disponibile
Viscosità	Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	Nessun dato disponibile
Limiti esplosivi	Non applicabile
Rapporto dimensionale delle particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica per le particelle	Non applicabile
Polverulenza delle particelle	Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

10 SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Il prodotto è stabile.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e immagazzinamento.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verificherà polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Temperature estremamente alte o basse.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuno noto.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto.

11 SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie probabili di esposizione	Cutanea, ingestione, inalazione, contatto oculare
Tossicità acuta (orale)	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (cutanea)	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (inalazione)	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Corrosione/irritazione cutanea	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Danno/irritazione oculare	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Mutagenicità delle cellule germinali	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Cancerogenicità	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità riproduttiva	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Pericolo in caso di aspirazione	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Sintomi/Lesioni in seguito a inalazione	Non sono previsti in condizioni di normale utilizzo.
Sintomi/Lesioni in seguito a contatto con la pelle	Non sono previsti in condizioni di normale utilizzo.
Sintomi/Lesioni in seguito a contatto con gli occhi	Non sono previsti in condizioni di normale utilizzo.
Sintomi/Lesioni in seguito a ingestione	L'ingestione non dovrebbe essere nociva.
Sintomi cronici	Non sono previsti in condizioni di normale utilizzo.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, questa sostanza/le sostanze in questa miscela non presenti nell'elenco sottostante non possiede/possiedono proprietà di interferenza con il sistema endocrino degli esseri umani, in quanto non soddisfa/soddisfano i criteri stabiliti nella sezione A del regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel regolamento (UE) 2018/605, oppure per tale sostanza/tali sostanze non è previsto l'obbligo di divulgazione.

12 SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Nocivo per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)	Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
---	---

Nocivo per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronica) Non classificata (sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

12.2. Persistenza e degradabilità

Diluyente (7732-18-5)	
Persistenza e degradabilità	Non stabilito.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Diluyente (7732-18-5)	
Potenziale di bioaccumulo	Non stabilito.

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB \geq 0,1% valutate in conformità dell'allegato XVIII del regolamento REACH

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, questa sostanza/le sostanze in questa miscela non presenti nell'elenco sottostante non possiede/possiedono proprietà di interferenza con il sistema endocrino di organismi non bersaglio, in quanto non vengono soddisfatti i criteri stabiliti nella sezione B del regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel regolamento (UE) 2018/605, oppure per tale sostanza/tali sostanze non è previsto l'obbligo di divulgazione.

12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni Non disperdere nell'ambiente.

13 SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Consigli per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.
Informazioni aggiuntive I materiali che presentano una contaminazione biologica devono essere inceneriti.
Ecologia – Materiali di scarto Non disperdere nell'ambiente.

14 SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni delle spedizioni qui esposte sono state preparate in conformità a determinati presupposti al momento della redazione della SDS e possono variare in base a un numero di variabili che potevano o meno essere note al momento dell'emissione della SDS.

In conformità con ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

14.1. Numero UN o numero ID

Non regolamentato per il trasporto

14.2. Nome di spedizione appropriato UN

Non regolamentato per il trasporto

14.3. Classe(i) di pericoli connessi al trasporto

Non regolamentato per il trasporto

14.4. Gruppo di imballaggio

Non regolamentato per il trasporto

14.5. Pericoli per l'ambiente

Non regolamentato per il trasporto

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

15 SEZIONE 15: INFORMAZIONI REGOLAMENTARI

15.1. Norme e legislazione in materia di salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti comunitari

15.1.1.1. Informazioni dell'allegato XVII del regolamento REACH

Non presente nell'allegato XVII del regolamento REACH

15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non presente nell'elenco delle sostanze candidate REACH

15.1.1.3. POP (2019/1021) – Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non presente nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021)

15.1.1.4. Regolamento UE PIC (649/2012) – Informazioni sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non presente nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012)

15.1.1.5. Informazioni dell'allegato XIV del regolamento REACH

Non presente nell'allegato XIV (Elenco autorizzazioni) del regolamento REACH

15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.7. Informazioni del Registro EC

Acqua (7732-18-5)

Elencata nell'inventario EINECS (Classificazione europea delle sostanze chimiche in commercio) nella CEE
--

15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.2. Normative nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.3. Elenchi di registri internazionali

Diluyente (7732-18-5)

Elencata nel registro TSCA (Toxic Substances Control Act) degli Stati Uniti – Stato: attivo
 Elencata nel DSL (Domestic Substances List, Elenco nazionale delle sostanze) canadese
 Introdotta nell'elenco del programma australiano di introduzione delle sostanze chimiche industriali (Registro AICIS, Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme)
 Elencata nel PICC (Registro delle sostanze chimiche delle Filippine)
 Elencata nel registro giapponese ENCS (sostanze chimiche esistenti e nuove)
 Elencata nel KECL/KECI (Registro coreano delle sostanze chimiche esistenti)
 Elencata nell'IECSC (Registro delle sostanze chimiche esistenti prodotte o importate in Cina)
 Elencata nel NZIoC (Registro delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda)
 Elencata nell'INSQ (Registro nazionale messicano delle sostanze chimiche)
 Elencata nel TCSI (Registro delle sostanze chimiche di Taiwan)
 Elencata nell'NCI (Registro chimico nazionale – Vietnam)
 Elencata nel Registro delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia (DIW)

Acqua (7732-18-5)

Elencata nel registro TSCA (Toxic Substances Control Act) degli Stati Uniti – Stato: attivo
 Elencata nel DSL (Domestic Substances List, Elenco nazionale delle sostanze) canadese
 Introdotta nell'elenco del programma australiano di introduzione delle sostanze chimiche industriali (Registro AICIS, Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme)
 Elencata nel PICC (Registro delle sostanze chimiche delle Filippine)
 Elencata nel registro giapponese ENCS (sostanze chimiche esistenti e nuove)
 Elencata nel KECL/KECI (Registro coreano delle sostanze chimiche esistenti)
 Elencata nell'IECSC (Registro delle sostanze chimiche esistenti prodotte o importate in Cina)
 Elencata nel NZIoC (Registro delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda)
 Elencata nell'INSQ (Registro nazionale messicano delle sostanze chimiche)
 Elencata nel TCSI (Registro delle sostanze chimiche di Taiwan)
 Elencata nell'NCI (Registro chimico nazionale – Vietnam)
 Elencata nel Registro delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia (DIW)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica

16 SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o 04/07/2025

ultima revisione

Origine dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella redazione di questa scheda dati di sicurezza potrebbero provenire da abbonamenti a banche dati, siti web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche su fabbricanti o fornitori di prodotti/componenti e/o risorse che includono dati e classificazioni di sostanze specifiche secondo il GHS o la relativa successiva adozione del GHS.

Altre informazioni

Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con il relativo regolamento (UE) 2020/878 di modifica

Indicazione delle modifiche

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Lingua modificata	03/01/2024	2.0

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH – Associazione americana degli igienisti industriali	NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stezenie
ADN – Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna	NDSch – Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
ADR – Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada	NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe
	NOAEL – Livello senza effetti avversi osservabili

Diluyente

<p>STA – Stima della tossicità acuta BCF – Fattore di bioconcentrazione BEI – Indici biologici di esposizione BOD – Fabbisogno biochimico di ossigeno N. CAS – Numero Chemical Abstracts Service CLP – Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio COD – Fabbisogno chimico di ossigeno CE – Comunità europea EC50 – Concentrazione di effetto mediana CEE – Comunità Economica Europea EINECS – Registro europeo delle sostanze chimiche in commercio EmS-No. (incendio) – Programma di emergenza dell’IMDG in caso di incendio EmS-No. (sversamento) – Programma di emergenza dell’IMDG in caso di sversamento UE – Unione europea ErC50 – EC50 in termini di riduzione del tasso di crescita GHS – Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche IARC – Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro IATA – Associazione internazionale del trasporto aereo Codice IBC – Codice internazionale per il trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche IMDG – Merci pericolose per il trasporto marittimo internazionale IPRV – Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis IOELV – Valore limite indicativo di esposizione professionale LC50 – Concentrazione letale mediana LD50 – Dose letale mediana LOAEL – Livello minimo con effetti avversi osservabili LOEC – Concentrazione minima con effetti osservabili Log Koc – Coefficiente di ripartizione acqua/carbonio organico nel suolo Log Kow – Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua Log Pow – Rapporto della concentrazione di equilibrio (C) di una sostanza disciolta in un sistema a due fasi costituito da due solventi sostanzialmente immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua MAK – Concentrazione massima in ambiente di lavoro/Concentrazione massima consentita MARPOL – Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento</p>	<p>NOEC – Concentrazione senza effetti osservabili NRD – Nevirsytinas Ribinis Dydis NTP – Programma tossicologico nazionale USA OEL – Limiti di esposizione professionale PBT – Persistente, bioaccumulabile e tossico PEL – Limite di esposizione consentito pH – Potenziale di idrogeno REACH – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche RID – Norme relative al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia SADT – Temperatura di decomposizione auto-accelerata SDS – Scheda dati di sicurezza STEL – Limite di esposizione a breve termine STOT – Tossicità specifica per organi bersaglio TA-Luft – Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft TEL TRK – Concentrazioni secondo le raccomandazioni tecniche ThOD – Fabbisogno teorico di ossigeno TLM – Limite di tolleranza mediano TLV – Valore limite di soglia TPRD – Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis TRGS 510 – Technische Regel für Gefahrstoffe 510 – Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern TRGS 552 – Technische Regeln für Gefahrstoffe – N-Nitrosamine TRGS 900 – Technische Regel für Gefahrstoffe 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 903 – Technische Regel für Gefahrstoffe 903 – Biologische Grenzwerte TSCA – Legge statunitense sul controllo delle sostanze tossiche TWA – Media ponderata nel tempo VOC – Composti organici volatili VLA-EC – Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración VLA-ED – Valor Límite Ambiental Exposición Diaria VLE – Valeur Limite d’Exposition VME – Valeur Limite de Moyenne Exposition vPvB – Molto persistente e molto bioaccumulabile WEL – Limite di esposizione sul lavoro WGK – Wassergefährdungsklasse</p>
---	--

Glossario delle abbreviazioni delle fonti dei dati

<p>ATSDR: Agenzia per il registro delle malattie e delle sostanze tossiche (Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti) AU_WES: WES Australia CHEMVIEW: ChemView (Agenzia statunitense per la tutela dell’ambiente) EC_RAR: Rapporto di valutazione per il rinnovo della Commissione europea EC_SCOEL: Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale della Commissione europea ECETOC: Relazioni del Centro europeo di ecotossicologia e tossicologia delle sostanze chimiche ECHA_API: API dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ECHA_RAC: Comitato ECHA per la valutazione dei rischi EFSA: Autorità europea per la sicurezza alimentare EPA: Agenzia statunitense per la tutela dell’ambiente EPA_AEGL: Livelli orientativi di esposizione acuta (U.S. Environmental Protection Agency)</p>	<p>FOOD_JOURN: Food Research Journal (1956) IARC: Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro IDLH: Profili di valore sulla pericolosità immediata per la vita o la salute del National Institute for Occupational Health and Safety (NIOSH) IUCLID: Banca dati internazionale per l’uniformità delle informazioni sulle sostanze chimiche JAPAN_GHS: Base GHS giapponese per i dati di classificazione JP_J-CHECK: J-Check per il Giappone KR_NIER: Valutazioni dell’Istituto nazionale di Ricerca ambientale della Corea del Sud NICNAS: Programma nazionale australiano per la valutazione e la notifica delle sostanze chimiche industriali NIOSH: Istituto nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro USA (Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti) CIP_NLM: Banca dati delle sostanze chimiche del National Library of Medicine</p>
---	--

EPA_FIFRA: Decisione sull'idoneità alla ri-registrazione ai sensi del Federal Insecticide, Fungicide e Rodenticide Act (U.S. Environmental Protection Agency)
EPA_HPVP: Sostanze chimiche ad alto volume di produzione (U.S. Environmental Protection Agency)
EPA_TRED: Valutazione del rischio per la decisione di idoneità alla rivalutazione della tolleranza (U.S. Environmental Protection Agency)
UE_CLH: Proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata dell'Unione europea
RAI UE: Rapporto di valutazione del rischio dell'Unione europea

NLM_HSDDB: Banca dati delle sostanze pericolose del National Library of Medicine
NLM_BUBMED: Banca dati PubMed della National Library of Medicine
NTP: Programma tossicologico nazionale
NZ_CCID: Banca dati di informazioni e classificazione delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda
OCSE_EHSP: Pubblicazione del programma Ambiente, Salute e Sicurezza (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)
OCSE_SIDS: Dati informativi di screening (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)
OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità

Basi giuridiche dei valori limite*

*Include quanto riportato di seguito ed eventuali normative/disposizioni correlate e successive modifiche

UE – 2019/1831/UE in attuazione di 98/24/CE – Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.
UE – 2019/1243/UE e 98/24/CE – direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro e regolamento (UE) 2019/1243 di modifica.
Austria – BGBl. II n. 254/2018 – Ordinanza sui valori limite per le sostanze in ambiente di lavoro e sulle sostanze cancerogene del Ministero Federale dell'Economia e del Lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato da: Ministero dell'Economia e del Lavoro della Repubblica d'Austria, modificato nella Gazzetta Ufficiale Federale II (BGBl. II) n. 119/2004) e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, successivamente modificato in BGBl. II n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 modificato da BGBl. II n. 254/2018.
Austria – BLV BGBl. II n. 254/2018 – Ordinanza sul monitoraggio della salute in ambiente di lavoro 2008, pubblicata in BGBl. II n. 224/2007 del Ministro per il Lavoro e gli Affari sociali austriaco, successivamente modificato in BGBl. II n. 254/2018
Belgio – Decreto reale 21/01/2020 – Decreto reale che modifica il Titolo 1, relativo agli agenti chimici nel Libro VI del Codice per il benessere sul lavoro, in relazione all'elenco dei valori limite di esposizione di agenti chimici, e il Titolo 2, relativo agli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione del Libro VI del Codice per il benessere sul lavoro (1)
Bulgaria – Reg. n. 13/10 – Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sul Codice del Lavoro per la protezione dei lavoratori contro i pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Allegato n. 1 "Valori limite degli agenti chimici nell'atmosfera dell'ambiente di lavoro" e Allegato n. 2 "Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto". Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi associati all'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul lavoro, Allegato n. 1 "Limiti di esposizione professionale", modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020
Croazia – OG n. 91/2018 – Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose in ambiente di lavoro, sui valori limite di esposizione e sui valori limite biologici. Gazzetta ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018
Cipro – KDP 16/2019 – Regolamento 268/2001 del Consiglio dei Ministri del Governo di Cipro – Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (sostanze chimiche), Articolo 38, modificato dal Regolamento 16/2019 e Regolamento del Consiglio dei Ministri 153/2001 – Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (sostanze chimiche-agenti cancerogeni), modificato dal Regolamento 493/2004 – Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (sostanze chimiche – agenti cancerogeni) E Legge 47(I) 2000 – Salute e sicurezza sul lavoro (amianto), modificato dal Decreto 316/2006.
Repubblica Ceca – Reg. 41/2020 – Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 Coll. che definisce i limiti di esposizione professionale e successive modifiche

Grecia – PWHSE – Limiti di esposizione professionale – Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale – Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e Decreto Presidenziale 212/2006 – Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.
Ungheria – Decreto 05/2020 – 5/2020. (II. 6.) Decreto ITM sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
Irlanda – 2020 COP – 2020 Codice di buona pratica per le norme sugli agenti chimici, Programma 1
Italia – Decreto 81 – Titolo IX, allegati XLIII e XXXVIII, Valori limite di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori dei limiti biologici obbligatori e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008. Ultima modifica: gennaio 2020
Italia – IMDFN1 – Decreto Ministeriale del 20 agosto 1999, Nota finale (1)
Lettonia – Reg. n. 325 – Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 – Requisiti di protezione dei lavoratori quando entrano in contatto con sostanze chimiche sul posto di lavoro, modificato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri nn. 92, 163, 407 e n. 11.
Lituania – HN 23:2011 – Norma lituana in materia di igiene HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, modificata dal Provvedimento V-695/A1-272.
Lussemburgo – A-N 684 – Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati ad agenti chimici in ambiente di lavoro. Giornale ufficiale del Granduca di Lussemburgo, A-N° 684 del 2018
Malta – MOSHAA Ch. 424 – Legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Capo 424, modificato da: Avviso legale 353, 53, 198 e 57.
Paesi Bassi – OWCRIV – Regolamento sulle condizioni di lavoro, Valori limite per le sostanze nocive alla salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.
Norvegia – FOR-2020-04-060695 – Normative riguardanti gli interventi e i valori limite per agenti fisici e chimici in ambiente di lavoro e per agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358. Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.
Polonia – Dz. U. 2020 n. 61 – Regolamento del Ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle massime concentrazioni e intensità consentite di fattori nocivi alla salute in ambiente di lavoro, Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 – Elenco dei valori delle massime concentrazioni chimiche consentite e

Repubblica Ceca – Decreto n. 107/2013 – Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, le condizioni per la raccolta di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione di lavori in presenza di amianto e agenti biologici

Danimarca – BEK n. 698 del 28/05/2020 – Provvedimento sui valori limite per sostanze e materiali, provvedimento normativo n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 – Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 – Valori di esposizione biologica, modificato da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

Estonia – Regolamento n. 105 – Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche pericolose e dei materiali che le contengono e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici

Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, modificato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

Finlandia – HTP-ARVOT 2020 – Concentrazioni notoriamente nocive, 654/2020 valori OEL, 2020 Pubblicazioni del Ministero degli Affari Sociali e della Salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

Francia – INRS ED 984 – Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia, documento pubblicato nel 2016 dall'INRS (Institut national de recherche et de sécurité - Santé et sécurité au travail), revisionato e aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119 e Decreto 2019-1487.

Francia – Decreto 2009-1570 – Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

Germania – TRGS 900 – Limiti di esposizione professionale, regole tecniche per le sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Germania – TRGS 903 – Limiti biologici di soglia (Valori BGW), norme tecniche per le sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra – LN. 2018/131 – Normative sulle fabbriche (Controllo degli agenti chimici in ambiente di lavoro) 2003, LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

delle polveri nocive alla salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

Portogallo – Legge portoghese NP 1796:2014 – Limiti di esposizione professionale e indici biologici di esposizione ad agenti chimici. Tabella 1 – Limiti di esposizione professionale e indici biologici di esposizione ad agenti chimici (OEL), Decreto Legge 35/2020.

Romania – Dec. Gov. n. 1218 – Decisione governativa n. 1218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori limite nazionali obbligatori di esposizione professionale agli agenti chimici. Modificato dalla Decisione n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia – Decreto gov. 33/2018 – Decreto governativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto governativo della Repubblica Slovacca 355/2006 in materia di protezione della salute dei dipendenti che lavorano con agenti chimici

Slovenia – n. 79/19 – Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III – Classificazione e livelli vincolanti di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche in ambiente di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I – Elenco dei valori limite vincolanti di esposizione professionale. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna – AFS 2018:1 – ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO. Limiti di esposizione professionale agli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione: febbraio 2019

Svezia – AFS 2018:1 – Statuto dell'Autorità svedese per gli ambienti di lavoro, AFS 2018:1

Ordinanza dell'Autorità svedese per gli ambienti di lavoro e Linee guida generali sui valori limite di igiene

Svizzera – OLVSNAIF – Valori limite professionali 2020, Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni di questa scheda dati di sicurezza sono basate sulle nostre conoscenze attuali e hanno lo scopo di descrivere il prodotto esclusivamente ai fini dei requisiti in materia di salute, sicurezza e ambiente. Pertanto, non vanno interpretate come garanzia di qualsivoglia proprietà specifica del prodotto.

EU GHS SDS (2020/878)